

DELIBERA N. 75/06/CSP

**Esposto del Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI)
nei confronti della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittenti per la
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai Uno”, “Rai Due” e “Rai Tre”)
per la presunta violazione dell’articolo 4
della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 4 aprile 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 4;

VISTO il provvedimento recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 1° febbraio 2006 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la propria delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTO l’esposto a firma dell’onorevole Giorgio Carta, in qualità di Segretario nazionale del Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI), pervenuto in data 31 marzo 2006 (prot. n. 14119/06), nel quale si asserisce la pretesa violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e degli articoli 3 e 9 della deliberazione della

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, in materia di elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, da parte della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., in quanto nel periodo successivo alle precedenti denunce del 22 e 24 marzo 2006 e complessivamente a partire dal 7 marzo 2006 fino al 31 marzo 2006, non ha assicurato un'adeguata presenza di rappresentanti dell'esponente negli spazi relativi alle trasmissioni di comunicazione politica, né all'interno delle conferenze-dibattito programmate dalle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale "Rai Uno", "Rai Due" e "Rai Tre", ad eccezione della partecipazione alla tribuna politica trasmessa da "Rai Due" il 30 marzo 2006, alle ore 23:00, e sono stati attribuiti spazi sperequati nei confronti tra i soggetti politici, il tutto con violazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione all'esposto del partito denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità (nota del 31 marzo 2006, prot. n. 14178/06), pervenute in data 4 aprile 2006 (prot. n. 14909/06), nelle quali la concessionaria del servizio pubblico, oltre ad eccepire l'incompetenza del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità, l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, l'inammissibilità della denuncia per tardività, nonché l'improcedibilità e l'inammissibilità per precedente giudicato dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rileva, in particolare, che:

- a) nella denuncia l'esponente ripropone sostanzialmente le doglianze già mosse con la denuncia del 21 marzo scorso relativamente alla quale sono intervenute le delibere n. 63/06/CSP e n. 64/06/CSP del 29 marzo 2006, notificate alla Rai S.p.A. il 30 marzo successivo;
- b) in particolare, con la delibera n. 64/06/CSP, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha preso atto della programmazione relativa alle trasmissioni di comunicazione politica nel secondo ciclo della campagna elettorale ed ha ordinato alla concessionaria del servizio pubblico di dare comunicazione dell'avvenuta trasmissione;
- c) tale comunicazione è stata effettuata con la nota del 31 marzo 2006 per le trasmissioni già calendarizzate, con la riserva di fornire ulteriore riscontro delle successive previste presenze di rappresentanti del partito esponente in altre trasmissioni di comunicazione politica;
- d) è, pertanto, inammissibile che sugli stessi fatti, accertati e decisi, relativamente allo stesso arco di tempo (dal 6-7 marzo al 30 marzo), possa essere adottata una seconda decisione, in palese violazione del principio del *ne bis in idem*;
- e) infatti, la denuncia in questione non solo contiene le stesse doglianze di quella precedente, ma riguarda anche lo stesso arco temporale, facendo riferimento al periodo successivo ai fatti accertati e decisi, vale a dire dal 22 marzo al 30 marzo 2006, per poi sostanzialmente indicare lo stesso periodo, dal 7 marzo al 30 marzo 2006;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera *a*), della citata deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, in quanto lista presente con il medesimo simbolo in dieci circoscrizioni regionali al Senato e, quindi, in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori;

RITENUTO, quanto alle eccezioni preliminari di natura formale, quanto segue:

- a) con riferimento alla incompetenza dell'Ufficio che ha avviato i procedimenti, la legittimazione del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi risulta dalla attribuzione recata dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità delle attività istruttorie relative alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di equità di trattamento e parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale (articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, legge 31 luglio 1997, n. 249), nonché dalle relative norme di attuazione e in particolare dall'articolo 28, comma 7, della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, che prevede che le istruttorie sommarie di cui al comma 1 del medesimo articolo siano effettuate dalle strutture dell'Autorità;
- b) con riferimento alla improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, la legge n. 28/00 stabilisce esplicitamente (articolo 10, comma 2) che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate in deroga ai termini e alle modalità procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e pertanto la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante la presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di controdedurre nel termine stabilito dalla legge;
- c) con riferimento alla asserita tardività, la denuncia è stata trasmessa entro il prescritto termine di dieci giorni dal fatto denunciato, tenuto conto che il *dies a quo* nel caso di specie deve ritenersi coincidere con la data finale del periodo di rilevazione (31 marzo 2006);

CONSIDERATA la propria delibera n. 64/03/CSP del 29 marzo 2006, con la quale, in riferimento all'intero secondo periodo della campagna elettorale e alla programmazione radiotelevisiva prevista dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, è stato ordinato alla stessa concessionaria di "comunicare l'avvenuta trasmissione dei programmi di comunicazione politica irradiati dalle emittenti radiotelevisive nazionali "*Rai Uno*", "*Rai Due*", "*Rai Tre*" e "*Radio 1*" relativi a rappresentanti della lista denunciante", riservandosi l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni "di verificarne la congruità e l'effettività in relazione all'osservanza dei principi di parità di accesso ai mezzi di informazione";

CONSIDERATO che è stata prevista dalla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. la partecipazione della lista esponente nelle trasmissioni di comunicazione politica

relative ai confronti tra le liste concorrenti al Senato della Repubblica, entrambe in data 7 aprile 2006, sull'emittente televisiva "*Rai Due*", ore 17:15 e radiofonica "*Radio 1*", ore 22:30, con l'attribuzione di uno spazio paritario rispetto alle altre liste concorrenti al Senato della Repubblica, nonché la presenza della lista esponente nelle conferenze stampa del 30 marzo 2006, su "*Rai Due*" e "*Radio 1*", entrambe alle ore 23:00;

CONSIDERATA la nota pervenuta in data 1 aprile 2006 (prot. n. 14247/06), con la quale la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha comunicato l'avvenuta partecipazione dell'on. Giorgio Carta alla conferenza stampa dei rappresentanti nazionali di lista, in onda in data 30 marzo 2006, alle ore 23:01, in contemporanea su "*Rai Due*" e "*Radio 1*", riservandosi la concessionaria del servizio pubblico di dare ulteriore riscontro per le altre previste trasmissioni di comunicazione politica;

RILEVATO che dai dati a disposizione relativi alla programmazione della comunicazione politica nelle trasmissioni della concessionaria pubblica nel secondo ciclo della campagna elettorale, intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna medesima, risulta avvenuta la partecipazione della lista esponente nella conferenza stampa del 30 marzo 2006, su "*Rai Due*", per una durata di ventuno minuti primi e cinque secondi;

RITENUTO di accogliere l'eccezione della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo derivante dall'applicazione del principio del *ne bis in idem* relativamente alla deliberazione sugli stessi fatti, già oggetto di precedente accertamento;

RITENUTO, altresì, che, ai fini della verifica della congruità e dell'effettività delle ulteriori trasmissioni di comunicazione politica programmate dalla concessionaria del servizio pubblico con la partecipazione dell'esponente, in particolare dei confronti previsti per il 7 aprile 2006 sulle emittenti televisiva "*Rai Due*", ore 17:15, e radiofonica "*Radio 1*", occorre attendere l'avvenuta programmazione ai fini dell'ottemperanza alla citata delibera n. 64/06/CSP;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o della denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che il predetto termine di quarantotto ore ha finalità evidentemente sollecitatorie e il relativo decorso non è, pertanto, idoneo, a consumare il potere ripristinatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 569/2003);

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. l'archiviazione degli atti in riferimento alle asserite violazioni;
2. la trasmissione della presente delibera alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 4 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per **IL SEGRETARIO GENERALE**
Maria Caterina Catanzariti